

C. EDU, 4 marzo 2014, ricorsi nn. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 10668/10 e 18698/10, Franco Grande Stevens e altri c. Italia, in *www.duitbase.it*

Rosalba Normando*

SOMMARIO: 1.- Il principio del *ne bis in idem* a) nell'ordinamento interno; 2.- Segue b) nelle primarie fonti transnazionali; 3.- Verso un effettivo riconoscimento del *ne bis in idem* sovranazionale. Lo sviluppo giurisprudenziale; 4.- Le ricadute nell'ordinamento interno della sentenza "Grande Stevens".

1.- Il principio del *ne bis in idem* a) nell'ordinamento interno.

In base ad un elementare principio di civiltà giuridica¹, espresso dal brocardo *ne bis in idem*, nessuno può essere processato due volte per lo stesso fatto; il canone, riconosciuto sia nell'ordinamento processuale interno sia nelle Carte sovranazionali concernenti le garanzie fondamentali della persona, va ricondotto al concetto di giusto processo².

In ambito nazionale il divieto di un doppio giudizio trova affermazione nell'art. 649 c.p.p., in forza del quale un soggetto, che sia stato giudicato definitivamente, non può essere sottoposto a successivi procedimenti penali per il medesimo fatto storico neppure quando questo venga diversamente considerato per il titolo, il grado e le circostanze: il giudice, in ogni stato e grado del processo, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento, se, nonostante il divieto, si instaura un nuovo procedimento.

Va qui sottolineato che l'operatività del principio in questione è subordinata alla sussistenza di peculiari requisiti indicati dalla legge. Innanzitutto, sulla scorta della richiamata previsione codicistica, il *ne bis in idem* opera esclusivamente quale conseguenza dell'irrevocabilità³ di una sentenza⁴ o di un decreto penale; inoltre, nel disciplinare il divieto di *bis in idem*, l'art. 649 c.p.p., sottrae ad esso due tipi di provvedimenti: le sentenze di proscioglimento per difetto di una condizione di procedibilità sopravvenuta (art. 345 c.p.p.) e di morte del reo dichiarata per errore (art. 69 c.p.p.). Peraltro, le ipotesi richiamate, lungi dall'introdurre eccezioni al principio, ne confermano la validità, dal momento che si riferiscono a situazioni nelle quali il procedimento non si è concluso con un giudizio, ma ha solo subito una battuta di arresto, per un ostacolo che ne ha

* Professore associato di Procedura penale presso l'Università degli Studi di Salerno.

¹ In questi termini C. Taormina, *Diritto processuale penale. Teorie generali*, Torino 2014, 323. Secondo F. Cordero, *Procedura penale*, Milano, 2003, 1205; il principio si fonda su criteri di mera opportunità pratica, per sottrarre l'individuo ad una teoricamente illimitata possibilità di persecuzione penale, e di "ovvi calcoli: se ogni affare deciso fosse resumabile sarebbe turbato l'equilibrio socio-psichico collettivo".

² G. Ubertis, *Sistema di procedura penale*, I, *Principi generali*, Torino, 2013, 21.

³ Sul punto va segnalato l'indirizzo giurisprudenziale, riaffermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in base al quale l'applicazione del principio del *ne bis in idem* è collegata non tanto alla diretta operatività del disposto di cui all'art. 649 c.p.p., bensì al fatto che tale norma rappresenta l'espressione di un principio generale dell'ordinamento che, anche in presenza di pronunce giurisdizionali non ancora connotate dal requisito dell'irrevocabilità, rende la reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull'identica reg Giudicanda incompatibile con le esigenze di razionalità e di funzionalità del sistema processuale, basato sull'istituto della preclusione che impedisce l'esercizio di un potere (nella specie, di agire da parte del magistrato del pubblico ministero e di *jus dicere* da parte del giudice) di fronte al pregresso esercizio dello stesso potere (cfr. Cass., Sez. un., 28/6/2005, n. 34655, in *Cass. pen.* (2006) 28). Circa la valenza del principio di preclusione, si veda P. Tonini, C. Conti, *Il diritto delle prove penali*, Milano, 2012, 27 ss.

⁴ E' il caso di precisare che con il termine sentenza si ricomprende sia la sentenza dibattimentale, sia quella che, seppure resa prima del dibattimento, consegua comunque ad un giudizio abbreviato o sia stata pronunciata su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento). Restano, pertanto, escluse le sentenze emesse in sede di udienza preliminare nonché i decreti di archiviazione.

impedito l'ulteriore evoluzione. Una volta accertato che il processo può riprendere il suo *iter* ordinario, poiché la causa che ne impediva la prosecuzione è stata erroneamente ritenuta o è stata rimossa, viene eliminato quel diaframma che non consentiva al magistrato del pubblico ministero di promuovere l'azione penale: ma non si tratta di un nuovo procedimento bensì del procedimento già avviato che riprende vigore⁵.

A delimitare l'effettivo perimetro del divieto di doppio giudizio concorrono ancora due presupposti, uno di natura soggettiva e l'altro di natura oggettiva. Il primo impone l'identità tra la persona già sottoposta al processo conclusosi con la sentenza divenuta irrevocabile e quella che si pretenderebbe di sottoporre ad un nuovo processo. Al riguardo, va rilevato che possono, invece, essere sottoposte a processo penale persone diverse dall'imputato anche se accusate di aver commesso quel medesimo fatto storico sul quale si è formato il giudicato⁶; così come colui che abbia assunto la veste di imputato in un procedimento definito con sentenza irrevocabile è assoggettabile ad altro procedimento per il medesimo fatto storico in qualità di responsabile civile o di civilmente obbligato per la pena pecuniaria⁷.

Il secondo presupposto, di natura oggettiva, si fonda sull'identità tra il fatto deciso con sentenza divenuta irrevocabile ed il fatto per il quale si vorrebbe instaurare il nuovo processo; ma, volgendosi ad individuare la nozione di *idem factum* delineata dall'art. 649 c.p.p., si rinvencono diversità di non poco rilievo nelle distinte opzioni ermeneutiche. Infatti, dalla dottrina si ricavano interpretazioni contrastanti tra chi identifica il fatto nella mera condotta esteriore⁸ e chi lo individua con l'intera fattispecie legale⁹; diversamente, la giurisprudenza ritiene che l'identità del fatto sussista solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona¹⁰.

Tale orientamento è stato criticato da quella dottrina che non condivide una nozione così ampia e onnicomprensiva del fatto: in tal modo, si è affermato, anche la variazione di elementi all'apparenza irrilevanti renderebbe inoperante il presidio posto dal divieto di un secondo giudizio, con il risultato di svuotare la previsione normativa sino a ridurla a vuoto simulacro¹¹, sicché l'adesione alla chiave di lettura prospettata dall'elaborazione giurisprudenziale rischierebbe di privare l'imputato del fondamentale baluardo garantistico¹² rappresentato dal *ne bis in idem*.

Individuati i presupposti cui è subordinata l'operatività del principio in analisi, resta da segnalare che la preclusione derivante dal giudicato va dimostrata attraverso la produzione della sentenza irrevocabile relativa al precedente giudizio: solo così il giudice successivamente adito potrà stabilire con certezza se vi sia identità del fatto e se la prima decisione sia effettivamente passata in giudicato. Siffatta considerazione non implica, però, che l'onere di provare l'esistenza di un giudicato spetti all'imputato, se questi non si attiva il giudice è tenuto a provvedere d'ufficio,

⁵ Per tali considerazioni cfr. A.A. Dalia, M. Ferraioli, *Manuale di diritto processuale penale*, VIII ed., Padova 2013, 707.

⁶ Cfr. Cass., Sez. II, 31/3/2008, n. 16649, in *CED Cass.*, rv. 239778; Cass., Sez. II, 3/5/2005, n. 21998, in *CED Cass.*, rv. 231924; Cass., Sez. I, 16/11/1998, n. 12595, in *CED Cass.*, rv. 211769.

⁷ In termini P. Tonini, *Manuale di procedura penale*, XV ed., Milano 2014, 979.

⁸ Si veda, al riguardo, A. Pagliaro, *Fatto (dir. proc. pen.)*, in *Enc Dir.*, 26 (1967) 964.

⁹ In tal senso, G. De Luca, *Giudicato (dir. proc. pen.)*, in *Enc. Giur.*, 15 (1989) 9.

¹⁰ Cfr., Cass., Sez. I, 13/6/1991, n. 8126, in *CED Cass.*, rv. 188317; Cass., Sez. IV, 2/12/1992, n. 1373, in *CED Cass.*, rv. 193040; Cass., Sez. III, 11/11/1993, n. 6595, in *CED Cass.*, rv. 198068; Cass., Sez. V, 24/9/1998, n. 10076, in *CED Cass.*, rv. 213979; Cass., Sez. I, 23/10/2000, n. 9427, in *CED Cass.*, rv. 218718; Cass., Sez. II, 18/1/2005, n. 8697, in *CED Cass.*, rv. 230791; Cass., Sez. un., 28/6/2005, n. 34655, in *Cass. pen.* (2006) 28; Cass., Sez. VI, 20/11/2006, n. 3444, in *CED Cass.*, rv. 235624; Cass., Sez. II, 18/4/2008, n. 21035, in *CED Cass.*, rv. 240106; Cass., Sez. II, 27/5/2010, n. 26251, in *CED Cass.*, rv. 247849; Cass., Sez. V, 1/7/2010, n. 28548, in *CED Cass.*, rv. 247895.

¹¹ Testualmente G. Leone, *Manuale di diritto processuale penale*, Napoli, 1982, 710.

¹² Cfr. R. Normando, *Il valore, gli effetti e l'efficacia del giudicato penale*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, VI, *Esecuzione e rapporti con autorità giurisdizionali straniere*, L. Kalb (cur.), Torino, 2009, 31.

essendo preciso dovere dell'organo giudicante verificare, anche di propria iniziativa, "se qualcosa osti al processo"¹³.

Come già accennato, l'inammissibilità di un secondo giudizio sul medesimo fatto deve essere dichiarata in ogni stato e grado del processo successivamente instaurato (art. 649, comma 2, c.p.p.), dunque anche nel corso del giudizio di legittimità, dovendosi, in tale ipotesi, coordinare il principio in oggetto con gli artt. 620, lett. h, e 621 c.p.p. Nello specifico, se in sede di ricorso per cassazione si accerti l'esistenza di un contrasto tra la sentenza impugnata e una sentenza concernente la stessa persona ed il medesimo oggetto divenuta irrevocabile, la Suprema Corte, invece di confermare in ogni caso l'efficacia preclusiva originata dal precedente giudicato, pone a raffronto le due decisioni, annulla la più svantaggiosa, ancorché sia quella passata in giudicato, e ordina l'esecuzione dell'altra. Appare *ictu oculi* la prevalenza del *favor rei* sui criteri che caratterizzano il divieto di *bis in idem*.

In tale contesto, mette conto rilevare che, ad onta delle precauzioni adottate dal legislatore, il principio in analisi non sempre risulta adeguato ad evitare situazioni patologiche: se, a fronte di una sentenza irrevocabile, si ripropone azione per lo stesso fatto nei confronti della stessa persona e si giunge ad una nuova decisione, che si connota, a sua volta, per l'irrevocabilità, vengono a sussistere due statuizioni astrattamente dotate di forza esecutiva, ma, delle stesse, una soltanto potrà essere eseguita. L'indicata sequenzialità dinamica richiede, quindi, uno strumento correttivo, che si individua nel disposto di cui all'art. 669 c.p.p., il quale, orientato ancora una volta al principio del *favor rei*, sancisce la prevalenza della sentenza meno gravosa¹⁴.

Nondimeno, l'istituto del *ne bis in idem*, che nella sua accezione generale è finalizzato ad evitare una duplicazione di attività, si colloca quale baluardo da porre a presidio dei principi della ragionevole durata, dell'efficienza e dell'economia processuale¹⁵; proprio in questa prospettiva l'elaborazione giurisprudenziale delle Sezioni unite lo ha elevato a canone interpretativo di generale applicazione, attraverso il quale assicurare il rispetto dell'ordinata sequenza degli atti processuali evitando inutili reiterazioni¹⁶.

2.- Segue b) nelle primarie fonti transnazionali.

Il divieto di *bis in idem* rappresenta uno dei corollari del "due process of law"¹⁷ ed assurge a meccanismo di protezione delle garanzie fondamentali della persona che trova riscontro nelle fonti sovranazionali di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. L'art. 4, par. 1, Prot. n. 7 CEDU afferma che nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato¹⁸; parimenti l'art. 14, par. 7, Patto ONU dispone che nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena per un reato per il quale sia stato già assolto o condannato con sentenza definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun Paese. E' importante porre in luce che le fonti citate lasciano ai singoli ordinamenti la libertà di determinare come e quando una sentenza diventi definitiva, così da produrre l'effetto di *ne bis in idem*. Ne risultano legittimati tanto sistemi come quello italiano, ove la preclusione è connessa ad un giudicato cui si perviene al termine di un *iter* caratterizzato da più gradi, quanto sistemi come quello anglosassone, dove il *ne bis in idem*, espressione di una garanzia

¹³ Cordero, *Procedura penale*, cit., 1216.

¹⁴ In argomento D. Siracusano, A. Galati, G. Tranchina, E. Zappalà, *Diritto processuale penale*, G. Di Chiara, V. Patanè, F. Siracusano (curr.), Milano, 2013, 837.

¹⁵ Tonini, *Manuale*, cit., 982.

¹⁶ G. Canzio, *Preclusioni processuali e ragionevole durata del processo*, in *Criminalia*, (2008) 241 s.

¹⁷ Così A. Pisapia, M. Piazza, *Riflessioni sul principio del ne bis in idem alla luce delle recenti pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea*, in *Cass. pen.*, (2013) 3272 B.

¹⁸ Si osserva che il par. 2 della stessa disposizione precisa che non è da escludere una revisione *in peius* se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza da cui scaturisce la preclusione.

essenziale contro il “double jeopardy”, assume una diversa intensità, configurandosi come un divieto di impugnazione di merito della prima sentenza da parte degli organi dell'accusa¹⁹.

Dopo aver esaminato il cd. *ne bis in idem* interno, ossia quello che impedisce un nuovo procedimento penale, per lo stesso fatto contro la medesima persona, nell'ambito di uno stesso ordinamento - segnatamente, nell'ordinamento italiano - si rende necessario analizzare il principio in questione nei rapporti transnazionali, per verificare se riceve tutela il cd. *ne bis in idem* sovranazionale, il quale implica una preclusione a procedere, in un determinato Stato, quando la persona risulti già giudicata definitivamente, per lo stesso fatto, in un altro Stato.

Dalle fonti appena richiamate non pare ricavarsi alcun obbligo di ordine generale, per lo Stato italiano, al rispetto del *ne bis in idem* transnazionale: la preclusione processuale ha effetto solo nella legislazione domestica di ciascun Stato contraente, non si applica alla *res iudicata* straniera²⁰. Tale constatazione è confermata dall'art. 11 c.p. che impone espressamente di giudicare nello Stato il cittadino o lo straniero che vi abbia commesso reati, anche se sia stato giudicato all'estero, per gli stessi fatti e ciò in virtù dell'esigenza di assicurare l'illimitatezza della sovranità statale nelle sue manifestazioni giurisdizionali²¹.

Al riguardo è opportuno far cenno alla decisione della Corte costituzionale che, chiamata a decidere della legittimità costituzionale dell'art. 11 c.p., ha negato - con argomentazioni riprese nelle pronunce successive - che il divieto di un secondo giudizio su un fatto attribuito alla medesima persona già oggetto di una precedente decisione possa rientrare nel novero dei principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti e, quindi, vincolare lo Stato in presenza di un giudicato straniero. Sebbene i giudici delle leggi abbiano lasciato aperto uno spiraglio affermando di auspicare, per il futuro, l'avvento di una forma talmente progredita di società di Stati da rendere possibile, almeno per i fondamentali rapporti della vita, una certa unità di disciplina giuridica e con essa un'unità ed una comune efficacia di decisioni giudiziarie²², traspaiono, dalla decisione, dubbi circa l'idoneità del principio del *ne bis in idem* consacrato nelle fonti richiamate a configurarsi quale protezione a livello transnazionale del relativo diritto²³.

3.- Verso un effettivo riconoscimento del *ne bis in idem* sovranazionale. Lo sviluppo giurisprudenziale.

Il delineato scenario si arricchisce di nuove prospettive a seguito di plurime esigenze che, nel corso degli anni, hanno costituito il volano per il riconoscimento del divieto di *bis in idem* in ambito sovranazionale. *In primis*, la crescita della dimensione transnazionale della criminalità in diversi settori della legislazione penale ha posto il rilevante problema della multi-giurisdizionalità di condotte frammentate, pur unitarie nel loro disegno, consumatesi sul territorio di diversi Stati e lesive degli interessi di comunità nazionali differenti²⁴. In secondo luogo, la progressiva integrazione europea ha accentuato le necessità di costruire uno spazio giudiziario comune, nel quale le decisioni giurisdizionali potessero trovare mutuo riconoscimento, e di rimuovere gli

¹⁹ Cfr. M. Chiavario, *Diritto processuale penale. Profilo istituzionale*, V ed., Milano 2013, 676.

²⁰ In questi termini si è espresso, con la decisione del 2 novembre 1987, il Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite. Il testo è riportato in *Il Comitato dei diritti dell'uomo e il ne bis in idem internazionale*, in *Indice pen.* (1988) 124. Cfr. anche la decisione 16 gennaio 1995 della Commissione europea dei diritti dell'uomo sulla ricevibilità del ricorso 21072/92, *Gestra c. Italia*, in *Riv. dir. internaz.* (1996) 546, laddove è affermato, in relazione alla configurabilità di una violazione dell'art. 6 CEDU per mancato rispetto del *ne bis in idem* internazionale, che «il ne saurait être déduit, dès lors, de l'article 6 de la Convention un droit explicitement écarté lors de l'élaboration d'un Protocole qui a limité l'application du principe *ne bis in idem* au plan national».

²¹ V. Siracusano, Galati, Tranchina, Zappalà, *Diritto processuale penale*, cit., 832.

²² Il riferimento è a Corte Cost., 18/4/1967, n. 48, in *Giur. cost.* (1967) 301, con nota di Chiavario, *La compatibilità del ne bis in idem previsto dall'art. 11 comma primo c.p. con il diritto internazionale generalmente riconosciuto*; Cfr. inoltre Corte Cost., 8/4/1976, ivi (1976) 432.

²³ Cfr. J. A. E. Vervaele, *Ne bis in idem: verso un principio costituzionale transnazionale in Ue?*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* (2014) 32.

²⁴ E. M. Mancuso, *Il giudicato nel processo penale*, Milano, 2012, 508.

ostacoli all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati dell'Unione, onde porre le indispensabili premesse "su cui fondare le aspettative di una maggiore omologazione"²⁵.

E proprio al fine di garantire l'individuo da una pluralità di giudizi per il medesimo reato in ambito transazionale sono state adottate numerose Convenzioni. In particolare, si segnalano la Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi del 1970²⁶, la Convenzione tra gli Stati membri della CE relativa all'applicazione del *ne bis in idem* del 1987²⁷ e la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAAS) del 1990²⁸.

Nell'ambito delle Convenzioni richiamate assume particolare rilievo - anche alla luce dell'inserimento dell'Accordo di Schengen nel diritto dell'Unione a seguito del Protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'UE, allegato al Trattato di Amsterdam del 1997 - l'art. 54 CAAS secondo cui una persona giudicata con sentenza definitiva in uno Stato aderente alla citata Convenzione non può essere sottoposta a procedimento penale, per i medesimi fatti, in un altro Paese contraente, a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita, sia effettivamente in corso di esecuzione ovvero non possa più essere eseguita²⁹.

In relazione all'art. 54³⁰ CAAS, la Corte UE ha sviluppato una meticolosa giurisprudenza, caratterizzata dall'obiettivo di sottolineare la portata del principio, da tutelare quale diritto fondamentale in ambito comunitario, la cui analisi costituisce elemento imprescindibile per tracciare la latitudine operativa del *ne bis in idem* convenzionale, che proprio nell'applicazione giurisprudenziale ha trovato una *vis* espansiva³¹.

Così, nel caso Van Esbroeck³² la Corte UE ha affermato che il significato di identità di fatti deve essere inteso come esistenza di un insieme di accadimenti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica degli stessi o dell'interesse giuridico tutelato. In ordine al concetto di sentenza definitiva la Corte UE, nel caso Gözütok e Brügge³³, ha stabilito che vi devono essere ricompresi anche i provvedimenti emessi a seguito di mediazione penale a condizione che sia effettuato l'accertamento della responsabilità e siano adempiuti gli obblighi a tutela della vittima. Poi, nei casi Van Straaten c. Staat der Nederlanden e Repubblica italiana³⁴ e Gasparini³⁵, la Corte ha statuito che il divieto opera anche nei casi di sentenze definitive di assoluzione per insufficienza di prove e nell'ipotesi di sentenze definitive di assoluzione per

²⁵ R. E. Kostoris, *Verso un processo penale non più statocentrico*, in A. Balsamo-R. E. Kostoris (cur.), *Giustizia europea e processo penale italiano*, Torino, 2008, 6; per una disamina della tematica, cfr. L. Kalb, I. Izzo, *La nuova sfida della direttiva 2010/64: un'assistenza linguistica di "qualità" per lo svolgimento di un procedimento effettivamente "equo"*, in L. Kalb (cur.), «Spazio europeo di giustizia» e *procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, Torino 2012, 315 ss.; G. Ubertis, *Principi di procedura penale europea: le regole del giusto processo*, Milano, 2009; Id., *Diritti fondamentali e dialogo tra le corti: fantascienza giuridica ?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 4 (2014) 1723 ss.

²⁶ Adottata a l'Aja il 28/5/1970, è stata resa esecutiva con L. 16/5/1977 n. 205 ed è entrata in vigore il 26/7/1974.

²⁷ Adottata a Bruxelles il 25/5/1987, resa esecutiva con L. 16/10/1989 n. 350 ed entrata in vigore per l'Italia il 15/1/1990.

²⁸ Adottata a Schengen il 19/6/1990, resa esecutiva con L. 30/9/1993 n. 388, entrata in vigore per l'Italia il 26/10/1997.

²⁹ Di conseguenza gli Stati aderenti devono attribuire alla sentenza estera una determinata efficacia preclusiva, uguale per tutti gli Stati ed oggetto di interpretazione da parte della Corte UE, ma non necessariamente corrispondente all'efficacia negativa del giudicato sancita dai sistemi processuali nazionali. Cfr. Tonini, *Manuale*, cit., 1061.

³⁰ In argomento cfr. R. Calò, *Ne bis in idem: l'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen tra garanzia dei diritti dell'uomo ed istanze di sovranità nazionale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* (2008) 1135; C. Amalfitano, *Dal ne bis in idem internazionale al ne bis in idem europeo*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.* (2002) 923; A. Giarda, *La convenzione europea sul principio del ne bis in idem*, in *Corriere giur.* (1990) 19.

³¹ Così C. Amalfitano, *Il principio di ne bis in idem tra CAAS e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, in *Cass. pen.* (2012) 3889.

³² V. C. Giust. UE, 9/3/2006, C-436/04, Van Esbroeck, in *Cass. pen.* (2006) 2295.

³³ Cfr. C. Giust. UE, 11/2/2003, Gözütok e Brügge, C-187/01-C-385/01, in *Dir. pen. e processo* (2003) 778.

³⁴ C. Giust. UE, 28/9/2006, C-150/05, Van Straaten c. Staat der Nederlanden e Repubblica italiana, in *Dir. pen. e processo* (2006) 1443.

³⁵ Cfr. C. Giust. UE, 28/9/2006, C-467/04, Gasparini, in *Dir. e giustizia* (2006) 102.

prescrizione del reato purché sussista l'accertamento dei fatti. Ancora, nel ricorso Bourquain³⁶ l'art. 54 CAAS viene applicato anche alle sentenze che non possano essere eseguite per specificità procedurali tra le quali la Corte individua le sentenze rese in contumacia, da doversi parificare, se definitive, alle sentenze emesse *in presentia*, in quanto la disposizione richiamata non è subordinata all'armonizzazione o al ravvicinamento delle diverse legislazioni interne in materia di contumacia. Infine, di recente, è stato affermato che una decisione di non luogo a procedere che osta, nello Stato contraente in cui è stata emessa, a un nuovo procedimento penale per i medesimi fatti contro la stessa persona, salvo sopravvenienza di nuovi elementi a carico di quest'ultima, deve essere considerata una decisione che reca una sentenza definitiva e che preclude, pertanto, un nuovo procedimento contro la stessa persona per i medesimi fatti in un altro Stato contraente³⁷.

L'evento Schengen³⁸ ha influito, altresì, sull'approccio del supremo organo nomofilattico nel diritto interno: mentre prima della vigenza dell'art. 54 CAAS³⁹ la Corte di Cassazione escludeva la sussistenza del divieto in ambito sovranazionale, in ragione della mancanza di convenzioni espresse sul punto⁴⁰, successivamente ha riconosciuto che la previsione richiamata ha determinato l'inapplicabilità dell'art. 11 c.p. sul rinnovamento del giudizio *in idem*, avendo la disposizione istituito uno spazio giudiziario europeo⁴¹ ed in relazione a tale area il giudice italiano non può rinnovare il giudizio nei confronti di colui che è già stato giudicato⁴².

Il percorso evolutivo del diritto al *ne bis in idem* nel panorama sovranazionale è scandito dall'art. 50⁴³ della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ove si stabilisce che nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge. Siffatta previsione riveste la funzione di garanzia generale, applicabile ogni qual volta si sia formato un giudicato su un medesimo fatto, commesso dalla stessa persona⁴⁴.

Inoltre, dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona⁴⁵ discende la sostanziale equiparazione tra la sentenza definitiva emessa dall'autorità nazionale e quella pronunciata da un altro Stato membro all'interno di uno spazio giudiziario comune, fondato sulla libera circolazione e sul reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie⁴⁶, per effetto dell'adesione ai principi generali del diritto

³⁶ Cfr. C. Giust. UE, 11/12/2008, C-297/07, Staatsanwaltschaft Regensburg c. Klaus Bourquain, in *Cass. pen.* (2009) 1277.

³⁷ V. C. Giust. UE, 5/6/2013, C-398/12, M., in www.curia.europa.eu.

³⁸ Così, N. Galantini, *Il ne bis in idem nello spazio giudiziario europeo: traguardi e prospettive*, in www.penalecontemporaneo.it (22/2/2011).

³⁹ La Convenzione, firmata il 26/11/1990, è entrata in vigore in Italia il 26/10/1997.

⁴⁰ Cass., Sez. I, 3/7/1997, n. 4625, in *CED Cass.*, rv. 208348.

⁴¹ Cass., Sez. I, 2/12/1998, n. 13558, in *CED Cass.*, rv. 212060.

⁴² Cass.; Sez. I, 3/6/2004, n. 28289, in *Cass. pen.* (2006) 985. In senso contrario, Cass., Sez. I, 8/7/2014, n. 2966, in www.pluris-cedam.

⁴³ Su tale previsione, cfr. A. Di Stasi, *Rispetto dei diritti fondamentali e spazio europeo di giustizia: a proposito del titolo VI della Carta dei diritti fondamentali*, in L. Panella (cur.), *I diritti umani nella giurisprudenza e nella prassi del diritto internazionale ed europeo*, Torino 2013, 355.

⁴⁴ G. De Amicis, *Ne bis in idem e "doppio binario" sanzionatorio: prime riflessioni sugli effetti della sentenza "Grande Stevens" nell'ordinamento italiano*, in *Atti dell'incontro di studio: Il principio del ne bis in idem tra giurisprudenza europea e diritto interno*, Roma, 23/6/2014, 3, in www.penalecontemporaneo.it.

⁴⁵ A tale proposito giova ricordare che il nuovo art. 6 del Trattato sull'Unione europea, come sostituito dal Trattato di Lisbona - sottoscritto il 13/12/2007 (*G.U.C.E.* n. C 306 del 17/12/2007) e ratificato in Italia con L. 2/8/2008, n. 130 (*G.U.* 8/8/2008, n. 185, s.o. n. 188) - ha attribuito valore giuridico ai diritti, alle libertà ed ai principi sanciti nella cd. Carta di Nizza del 7 dicembre 2000 - ratificata dall'Italia con L. 11/5/2002, n. 102 - equiparandola ai Trattati. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed il Trattato di Lisbona sono stati ripubblicati in *G.U.U.E.* del 30/3/2010, n. C 83. Il testo riprende, con i dovuti adattamenti, la Carta proclamata il 7/12/2000 e la sostituisce dal 1°/12/2009, data di entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Per approfondimenti v., tra gli altri, L. Daniele, *La protezione dei diritti fondamentali nell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona: un quadro d'insieme*, in *Dir. Un. eur.* (2009) 645 ss.

⁴⁶ Cfr. art. 82 TFUE.

dell'Unione ed all'insieme delle garanzie sostanziali e processuali apprestate a rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali della persona⁴⁷.

L'ulteriore banco di prova per il riconoscimento e la tenuta del *ne bis in idem* sovranazionale è costituito dall'art. 20 dello Statuto di Roma⁴⁸, istitutivo della Corte penale internazionale permanente, che alla pronuncia di una condanna o di un'assoluzione da parte della Corte internazionale ricollega non solo il divieto di un secondo giudizio da parte della stessa Corte (par. 1), ma prescrive un analogo divieto nei confronti di giudici diversi (par. 2).

Ebbene, in forza delle disposizioni analizzate il divieto di duplice giudizio si afferma con minori ritrosie rispetto al passato⁴⁹, tanto da avere l'appoggio ermeneutico della Consulta che, per la prima volta, ha qualificato il *ne bis in idem* come principio tendenzialmente riconosciuto cui si ispirano gli ordinamenti internazionali per ragioni di garanzia a fronte delle concorrenti pretese punitive⁵⁰.

A fronte di questo percorso evolutivo, può ritenersi che il diritto di *ne bis in idem* anche con riferimento a sentenze pronunciate all'estero rappresenti, nel nostro ordinamento, una realtà che non può essere disconosciuta⁵¹.

4.- Le ricadute nell'ordinamento interno della sentenza "Grande Stevens".

L'irrompere nell'ordinamento nazionale del diritto al *ne bis in idem* convenzionale ha raggiunto l'apice nel contenuto della sentenza "Grande Stevens" e altri contro Italia del 4/3/2014⁵².

Nel caso esaminato dalla Corte EDU, i ricorrenti, dopo essere stati sanzionati con illecito amministrativo nel 2007 dalla CONSOB, erano stati rinviati a giudizio con procedimento penale e successivamente assolti in primo grado e condannati in appello.

I giudici di Strasburgo hanno ritenuto, nella pronuncia richiamata, che, dopo le sanzioni comminate dalla CONSOB, l'avvio di un processo penale sugli stessi fatti violasse il fondamentale principio del *ne bis in idem* secondo cui non si può essere giudicati due volte per lo stesso fatto. In particolare, la Corte giunge a tale *decisum* analizzando la natura delle sanzioni, solo nominalmente amministrative, per prime inflitte ai ricorrenti e pervenendo all'argomentazione che, nonostante la dichiarata qualificazione amministrativa del procedimento dinanzi alla CONSOB, le stesse sono da considerarsi, a tutti gli effetti, come sanzioni penali, principalmente in ragione della rilevante severità delle stesse, derivante sia dalla loro quantificazione per l'importo in concreto inflitto e in astratto comminabile sia dalle sanzioni accessorie collegate, sia, infine, dalle loro ripercussioni complessive sugli interessi del condannato. Una volta riconosciuta la natura penale delle sanzioni della CONSOB, è conseguita la valutazione della Corte EDU circa la riferibilità di esse ai medesimi fatti oggetto del successivo procedimento penale e, per l'effetto, la condanna dell'ordinamento italiano per violazione del diritto a non essere giudicati due volte per lo stesso reato *ex art. 4, par. 1, Prot. n. 7, CEDU*.

Peraltro, una considerazione più approfondita impone di ricordare che, già da tempo, i giudici di Strasburgo hanno affermato che anche l'applicazione di una sanzione amministrativa definitiva, particolarmente afflittiva, può precludere l'avvio di un procedimento penale nei confronti della medesima persona ed in relazione alle stesse vicende⁵³.

⁴⁷ Circa la centrale importanza della tutela dei diritti fondamentali nel diritto europeo, v. R. E. Kostoris, in R. E. Kostoris (cur.), *Manuale*, cit., 63 ss.; G. Ubertis, *Diritti umani e mito del giudicato*, in www.penalecontemporaneo.it, (5/7/2012); F. Viganò, O. Mazza, *Europa e giustizia penale*, in *Gli Speciali, Dir. Pen. Proc.*, 2011, 4 ss.

⁴⁸ Firmato il 17/7/1998 ed entrato in vigore il 1°/7/2000. L'ordinamento italiano si è adeguato con L. 20/12/2012 n. 237.

⁴⁹ Così N. Galantini, *Il ne bis in idem nello spazio giudiziario europeo: traguardi e prospettive*, in T. Rafaraci (cur.), *La cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale nell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona*, Milano, 2011, 235.

⁵⁰ Cfr. Corte Cost., 3/4/1997, n. 58, in *Giur. cost.* (1997) 597.

⁵¹ Siracusano, Galati, Tranchina, Zappalà, *Diritto processuale penale*, cit., 832.

⁵² Il riferimento è a C. EDU, 4/3/2014, ricorsi nn. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10, Franzo Grande Stevens e altri c. Italia, in www.duitbase.it.

⁵³ In particolare si segnala C. EDU, 8/6/1976, ricorso n. 5100/71, Engel c. Paesi Bassi, in www.hudoc.echr.coe.int, laddove si è precisato che, ai fini della valutazione della natura penale delle sanzioni tributarie, sono rilevanti tre criteri,

Le ripetute pronunce hanno generato una comprensibile linea di frattura tra il sistema interno e quello convenzionale tant'è che l'Ufficio del massimario (settore penale) della Corte di Cassazione, l'8 maggio 2014, ha pubblicato una Relazione sull'applicazione del principio del *ne bis in idem* alla luce della sentenza "Grande Stevens"⁵⁴.

Lo studio ha sottolineato gli effetti della sentenza in relazione alla coesistenza in Italia di due sistemi che conducono all'applicazione di sanzioni amministrative, qualificate dalla Corte EDU come penali, anche in ragione della loro severità, e di sanzioni penali in senso proprio. La Corte EDU, seguendo un'interpretazione sostanzialistica della natura penale delle norme di diritto interno, ritiene che non abbia rilievo il *nomen*, con la conseguenza che l'ordinamento italiano, laddove consente l'applicazione di sanzioni amministrative e di sanzioni penali, commette una violazione dell'art. 4, Prot. n. 7, CEDU

Secondo i giudici della Suprema Corte questo concetto sostanzialistico di natura penale delle disposizioni interne si pone in contrasto con il nostro sistema costituzionale e, segnatamente, con l'art. 25 Cost. che ancora la nozione di illecito penale ad un criterio di stretta legalità formale, combinandosi con l'art. 1 c.p. in un sistema che stabilisce la riferibilità della qualificazione di una norma come penale al fatto che essa sia formalmente ed espressamente prevista come reato da una legge. Per effetto di tali vincoli normativi interni non appare sostenibile che il giudice nazionale possa, in applicazione dei principi convenzionali come interpretati dalla Corte EDU, ritenere sostanzialmente penale una sanzione qualificata come amministrativa dall'ordinamento interno, al fine di rilevare il divieto del doppio giudizio per il medesimo fatto. Inoltre i giudici di legittimità evidenziano un pericolo strutturale di incertezza del diritto ed auspicano un intervento del legislatore orientato a costruire un illecito amministrativo parallelo alla previsione penale, in maniera da non superare la soglia di tolleranza del livello di afflittività della sanzione che comporta per la Corte EDU la sostanziale violazione del principio del *ne bis in idem*⁵⁵.

Le ricadute nell'ordinamento nazionale del diritto al *ne bis in idem* convenzionale, scolpito dalle sentenze richiamate, si registrano anche nella materia degli illeciti tributari, tradizionalmente caratterizzata dal doppio binario sanzionatorio, penale e amministrativo, e quindi terreno di elezione per verificare la concreta portata applicativa del principio convenzionale⁵⁶. A titolo esemplificativo si segnala il caso dell'illecito di omesso versamento delle ritenute d'imposta, sanzionato sia dall'art. 13 D. Lgs. 471 del 18/12/1997, che prevede l'applicazione di una sovrattassa a titolo di sanzione amministrativa, sia dall'art. 10 *bis* D. Lgs. 74 del 10/3/2000, che contempla, invece, per il mancato pagamento del medesimo debito tributario, una pena detentiva. Discostandosi dal precedente orientamento della giurisprudenza⁵⁷, il Tribunale di Torino⁵⁸ ha ritenuto fondato il dubbio di conformità ai recenti arresti giurisprudenziali della Corte EDU in tema di *ne bis in idem* ed ha deciso di operare un rinvio pregiudiziale a quest'ultima - ex art. 267 TFUE - chiedendosi se, ai sensi degli artt. 4, Prot. n. 7, CEDU e 50 Carta UE, sia conforme al diritto comunitario la disposizione di cui all'art. 10 *bis* D. Lgs. 74 del 10/3/2000 nella parte in cui consente di procedere alla valutazione

che sono alternativi e non cumulativi. Il primo consiste nella qualificazione giuridica dell'illecito nel diritto nazionale, il secondo nella natura dell'illecito e il terzo nella natura nonché nel grado di severità della sanzione in cui l'interessato rischia di incorrere. Cfr. inoltre C. EDU, G.C., 10/2/2009, ricorso n. 14939/03, Zolotoukhine c. Russia, in www.hudoc.echr.coe.int; C. EDU, 16/6/2009, ricorso n. 13079/03, Ruotsalainen c. Finlandia, in www.hudoc.echr.coe.int.

⁵⁴ Cfr. Relazione n. 35/2014, *Considerazioni sul principio del ne bis in idem nella recente giurisprudenza europea: la sentenza 4 marzo 2012, Grande Stevens e altri contro Italia*, in www.cortedicassazione.it.

⁵⁵ Per tali considerazioni v. Relazione n. 35/2014, cit. Cfr. pure G. M. Flick, *Reati fiscali, principio di legalità e ne bis in idem: variazioni italiane su un tema europeo*, in www.penalecontemporaneo.it. Per approfondimenti v. A. F. Tripodi, *Abusi di mercato (ma non solo) e ne bis in idem: scelte sanzionatorie da ripensare?*, in *Proc. pen. e giustizia* n. 5 (2014) 102 ss.

⁵⁶ In questi termini, M. Scoletta, *Ne bis in idem e illeciti tributari per omesso versamento delle ritenute: un problematico rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia*, in www.penalecontemporaneo.it (17/11/2014).

⁵⁷ V. Cass., Sez. un., 12/9/2013, n. 37424 e 37425, in www.penalecontemporaneo.it.

⁵⁸ Cfr. Trib. Pen. Torino, sez. IV, 27/10/2014, in www.penalecontemporaneo.it.

della responsabilità penale di un soggetto che, per lo stesso fatto, è già stato destinatario della sanzione amministrativa irrevocabile di cui all'art. 13 D. Lgs. 471 del 18/12/1997.

Il sistema sanzionatorio in analisi pone effettivamente più che ragionevoli dubbi di compatibilità con la dimensione europea del principio di *ne bis in idem*⁵⁹, non solo alla luce della sentenza “Grande Stevens”, ma, altresì, delle sentenze “Nykanen”⁶⁰ e “Lucky Dev”⁶¹, che hanno riconosciuto la qualifica sostanzialmente penale, quale presupposto per l'operatività del diritto fondamentale a non essere giudicato e punito due volte per il medesimo fatto, anche al procedimento tributario e alle relative sanzioni.

Tuttavia, la dottrina⁶² dubita che la specifica fattispecie oggetto del giudizio rientri nell'ambito applicativo del diritto dell'Unione e, conseguentemente, che la Corte UE sia competente a pronunciarsi sul caso, considerato che *ex art. 51 Carta UE* quest'ultima può trovare applicazione soltanto quando gli Stati membri agiscono nell'ambito di attuazione del diritto dell'Unione⁶³. Piuttosto, si ritiene che la strada da percorrere per dare attuazione al diritto convenzionale di *ne bis in idem* sia quella che passa attraverso la questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 4, Prot. n. 7, CEDU. Difatti, sia la V Sezione penale della Corte di Cassazione - con ordinanza 10/11/2014 (dep. 15/1/2015) - che la Sezione tributaria civile della medesima Corte - con ordinanza 6/11/2014 (dep. 21/1/2015)- hanno rinviato gli atti alla Corte costituzionale⁶⁴. Con la prima ordinanza sono state sollevate, in realtà, due autonome questioni, una in via principale, l'altra in via sussidiaria, aventi ad oggetto, la prima, l'art. 187-*bis* D. Lgs. 58 del 24/2/1998 nella parte in cui consente il cumulo tra sanzione penale ed amministrativa, la seconda, l'art. 649 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio al caso in cui l'imputato sia stato giudicato, con provvedimento irrevocabile, per il medesimo fatto nell'ambito di un procedimento amministrativo per l'applicazione di una sanzione alla quale debba riconoscersi natura penale. Invece, la questione di legittimità sollevata con la seconda ordinanza verte sulla disciplina dell'art. 187-*ter* D. Lgs. 58 del 24/2/1998, che configura l'illecito amministrativo di manipolazione del mercato. Tutte le eccezioni, come accennato, sono state sollevate sulla base del medesimo parametro di legittimità, l'art. 117, comma 1, Cost. in riferimento all'art. 4, Prot. n. 7, CEDU, così come interpretato dalla Corte EDU nella pronuncia “Grande Stevens”.

Dopo che l'indicata sentenza è divenuta definitiva, il ricorso ai giudici delle leggi era un esito prevedibile nella prospettiva del necessario adeguamento ordinamentale ai vincoli convenzionali⁶⁵. Tale passaggio sarebbe stato evitabile solo per l'effetto di un tempestivo intervento legislativo ricettivo delle statuizioni della Corte di Strasburgo⁶⁶, oppure con l'adesione alla tesi della diretta

⁵⁹ Così G. M. Flick, V. Napoleoni, *Cumulo tra sanzioni penali e amministrative: doppio binario o binario morto?*, in *Riv. AIC* (2014) n. 3 (11/7/2014).

⁶⁰ Cfr., C. EDU, 20/5/2014, ricorso n. 11828/11, Nykanen c. Finlandia, in www.penalecontemporaneo.it, con nota di M. Dova, *Ne bis in idem in materia tributaria: prove tecniche di dialogo tra legislatori e giudici nazionali e sovranazionali* (5/6/2014).

⁶¹ V., C. EDU, 27/11/2014/, ricorso n. 7356/10, Lucky Dev c. Svezia, in www.penalecontemporaneo.it, con nota di M. Dova, *Ne bis in idem e reati tributari: una questione ormai ineludibile*, (11/12/2014).

⁶² Tra gli altri cfr. Scoletta, *Ne bis in idem*, cit.

⁶³ Cfr. C. Giust. UE, 26/2/2013, C-399/11, Melloni, in www.penalecontemporaneo.it, con nota di S. Manacorda, *Dalle carte dei diritti a un diritto penale à la carte* (17/5/2013).

⁶⁴ Per approfondimenti cfr., tra gli altri, G. P. D'Amato, *Ne bis in idem per le sanzioni di natura tributarie e penali la Cassazione rinvia alla Corte Costituzionale. E' proprio necessario il rinvio?*, in www.diritto24.ilsole24ore.com (30/1/2015).

⁶⁵ Così F. Viganò, *Ne bis in idem: la sentenza è ora definitiva*, in www.penalecontemporaneo.it (8/7/2014).

⁶⁶ In questi termini M. Scoletta, *Il doppio binario sanzionatorio del market abuse al cospetto della Corte costituzionale per violazione del diritto fondamentale al ne bis in idem*, in www.penalecontemporaneo.it (17/11/2014).

applicazione da parte del giudice ordinario dell'art. 50 Carta UE⁶⁷, alternativa, quest'ultima, che avrebbe reso superflua - anzi inammissibile - la chiamata in causa della Corte Costituzionale.

In questa prospettiva non si può ignorare come l'elaborazione giurisprudenziale esaminata sia stata un utile trampolino di lancio verso la successiva evoluzione del diritto in ambito nazionale. Lo testimonia, da ultimo, il Tribunale di Brindisi⁶⁸ che ha pronunciato sentenza di non doversi procedere *ex art. 529 c.p.p.* per improcedibilità dell'azione penale per *bis in idem ex art. 649 c.p.p.* nei confronti di un imputato che, per il medesimo fatto, ha già subito una sanzione etichettata come disciplinare dall'ordinamento penitenziario italiano, ma da considerarsi penale mediante un'interpretazione dell'art. 649 c.p.p. in senso conforme all'art. 4, Prot. n. 7, CEDU, secondo il contenuto attribuito a quest'ultimo dalla sentenza "Grande Stevens".

In conclusione, dall'indagine emerge che il diritto di *ne bis in idem* sovranazionale ha vissuto luci e ombre sino a giungere ad una graduale affermazione, dovuta, in non lieve misura, all'opera della giurisprudenza, componente fondamentale nella costruzione del progressivo percorso teso ad una concreta applicazione del divieto, affinché la base fondante, costituita da principi e da valori comuni, non rimanga confinata, negli ordinamenti nazionali, a livello enunciativo.

Abstract.- Il contributo muove dall'intento di verificare se ed in quale misura nello Spazio giudiziario europeo una persona sia tutelata dal rischio di duplicazione di processi e di condanne. A tal fine, vengono esaminati il progressivo sviluppo del diritto di *ne bis in idem* alla luce delle diverse fonti in cui è contenuto, di diritto nazionale e convenzionale, e le problematiche di nuova emersione che, nella recente elaborazione giurisprudenziale, sono collegate all'individuazione del perimetro operativo del principio.

The aim of this paper is to verify whether and to which extent a person is protected from the risk of trial and sentence duplication within the European judicial compass. To that end, we have analyzed the progressive development of the *ne bis in idem* principle in light of the different sources of national law and international treaty law in which it is included, and the newly emerging issues related to identifying the principle's operative boundaries in the recent jurisprudential drafting.

⁶⁷ Cfr. F. Viganò, *Doppio binario sanzionatorio e ne bis in idem: verso la diretta applicazione dell'art. 50 della Carta?*, in www.penalecontemporaneo.it (30/6/2014).

⁶⁸ Il riferimento è a Trib. Brindisi, Sez. pen., 17/10/2014, in www.penalecontemporaneo.it, con nota di S. Finocchiaro, *Improcedibilità per bis in idem a fronte di sanzioni formalmente disciplinari: l'art. 649 c.p.p. interpretato alla luce della sentenza Grande Stevens* (12/12/2014).